DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 18 aprile 1983

che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Iugoslavia per i prodotti di competenza di detta Comunità

(83/227/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che il 1° aprile 1982 è stato firmato il protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, in appresso denominati rispettivamente «protocollo» e «accordo», per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica;

considerando che in attesa dell'entrata in vigore del protocollo è opportuno, tenendo conto delle disposizioni di quest'ultimo, che gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio fissino il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Iugoslavia in modo autonomo;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Fino all'entrata in vigore del protocollo, il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Iugoslavia è quello che risulta dalle disposizioni dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1983.

Il Presidente

I. KIECHLE

ALLEGATO

CONDIZIONI PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

Articolo 1

1. Per i prodotti elencati nell'allegato, viene aumentato il volume dei massimali annuali che la Comunità applica, conformemente all'articolo 3 dell'accordo, ai prodotti originari della Iugoslavia. Il volume dei massimali annuali per il 1983 per questi prodotti è fissato nell'allegato.

2. Nel quadro dei massimali comunitari fissati per i prodotti di cui all'articolo 3 dell'accordo, la Repubblica ellenica applica i dazi doganali calcolati in conformità dell'articolo 2.

3. Se, nel corso del periodo d'applicazione delle misure transitorie la Comunità ripristina i dazi doganali applicabili ai paesi terzi per le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 3 dell'accordo, la Repubblica ellenica ripristina i dazi doganali che essa applica ai paesi terzi per gli stessi prodotti alla data considerata.

Articolo 2

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari della Iugoslavia, secondo il seguente calendario:

— alla data di entrata in vigore della presente decisione, ciascun dazio è ridotto al 60 % del dazio di base,

— le altre tre riduzioni del 20 % ciascuna si effettuano il:

  — 1° gennaio 1984,
  — 1° gennaio 1985,
  — 1° gennaio 1986.

Articolo 3

Per ciascun prodotto, il dazio di base sul quale devono essere operate le riduzioni successive di cui all'articolo 2 è il dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti della Iugoslavia.

Articolo 4

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari della Iugoslavia secondo il seguente calendario:

— alla data di entrata in vigore della presente decisione ciascuna tassa è ridotta al 60 % dell'aliquota di base,

— le altre tre riduzioni, del 20 % ciascuna, si effettuano il:

  — 1° gennaio 1984,
  — 1° gennaio 1985,
  — 1° gennaio 1986.

2. Per ciascun prodotto, l'aliquota di base sulla quale devono essere operate le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 è l'aliquota applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Iugoslavia è abolita.

Articolo 5

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti importati dalla Comunità a nove più rapidamente di quanto previsto dal calendario fissato agli articoli 2 e 4, essa sospende o riduce della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Iugoslavia.

Articolo 6

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Iugoslavia sono aboliti secondo il seguente calendario:

— a partire dall'entrata in vigore della presente decisione: 75 %,

— il 1° gennaio 1984: 25 %.

2. Se la Repubblica ellenica riduce nei confronti della Comunità a nove l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni di prodotti originari della Iugoslavia.

Allegato

Lista prevista all'articolo 1

Numero della Nomenclatura del CCD	Designazione delle merci	Massimale (tonnellate)
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: A. semplicemente laminate o estruse a caldo D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. semplicemente placcate: a) laminate o estruse a caldo	19 110
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. Profilati: I. semplicemente laminati o estrusi a caldo IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) semplicemente placcati: 1. laminati o estrusi a caldo B. Palancole	2 728
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: A. semplicemente laminati a caldo B. semplicemente laminati a freddo: I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (a) C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: III. stagnati: a) Latta V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): a) semplicemente placcati: 1. laminati a caldo	5 638
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: A. Lamiere dette «magnetiche» B. altre lamiere: I. semplicemente laminate a caldo II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm c) di 1 mm o meno III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: b) stagnate c) zincate o piombate d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	34 953

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della Nomenclatura del CCD	Designazione delle merci	Massimale (tonnellate)
73.13 *(segue)*	B. V. altrimenti foggiate o lavorate: a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: 2. altre	
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: A. Acciai fini al carbonio: I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b) altri: 1. Lingotti 2. Blumi, billette, bramme, bidoni III. Sbozzi in rotoli per lamiere IV. Larghi piatti V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b) semplicemente laminati o estrusi a caldo d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. semplicemente placcati: aa) laminati o estrusi a caldo VI. Nastri: a) semplicemente laminati a caldo c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: aa) laminati a caldo VII. Lamiere: a) semplicemente laminate a caldo b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore: 2. inferiore a 3 mm c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie d) altrimenti foggiate o lavorate: 1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare B. Acciai legati: I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b) altri: 1. Lingotti: bb) altri 2. Blumi, billette, bramme, bidoni III. Sbozzi in rotoli per lamiere IV. Larghi piatti V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b) semplicemente laminati o estrusi a caldo: d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. semplicemente placcati: aa) laminati o estrusi a caldo	19 041

Numero della Nomenclatura del CCD	Designazione delle merci	Massimale (tonnellate)
73.15 *(segue)*	B. VI. Nastri: a) semplicemente laminati a caldo c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: aa) laminati a caldo VII. Lamiere: a) lamiere dette «magnetiche» b) altre lamiere: 1. semplicemente laminate a caldo 2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: bb) inferiore a 3 mm 3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie 4. altrimenti foggiate o lavorate: aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	